Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Mercoledì 25 Luglio — NUMERO 174

DIREZIONE nel palazzo del Ministero dell'Interno	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione:	anno L. 32;	semestre L. 17;	trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» » 36;	» » 19;	» » 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» » 80;	» » 41;	» » 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **324** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge :*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Visone e di Grognardo, agli effetti amministrativi e giudiziari, dal 1° gennaio 1895 sono distaccati rispettivamente dai mandamenti di Rivalta-Bormida e di Ponzone, ed aggregati al mandamento di Acqui.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, con decreto Reale, le disposizioni per l'esecuzione della presente

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1894.

UMBERTO.

CALENDA.
CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **320** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 marzo 1890 n. 6761 (serie 3ª), col quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale in Pescopagano, distretto di Potenza;

Viste le deliberazioni, colle quali i Consigli comunali di Pescopagano e di Rapone si sono pronunciati contro il mantenimento dell'Archivio stesso, che non torna di alcuna utilità ai comunisti;

Ritenuto che i due comuni di Pescopagano e di Rapone rappresentano la maggioranza della popolazione del mandamento;

Visti gli articoli 3 e 101 della legge notarile 25 maggio 1879 n. 4900 e 94 del relativo regolamento 23 novembre 1879 n. 5170;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Archivio notarile mandamentale di Pescopagano, istituito col R. decreto 23 marzo 1890 n. 6761 (serie 3ª), è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1894.

UMBERTO.

CALENDA.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **321** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003;

Visto il Nostro decreto 26 febbraio 1893, n. 136;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato, con decorrenza dalla data di promulgazione del presente decreto, l'annesso regolamento per l'esazione della imposta camerale della Camera di commercio di Massaua e dei diritti di cancelleria relativi agli atti emanati da quel sodalizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1894.

UMBERTO.

A. BLANC.

Visto *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO per l'esazione dell'imposta camerale e tariffe dei diritti spettanti alla Camera di commercio di Massaua per gli atti da essa emanati.

Regolamento per l'esazione dell'imposta camerale.

Art. 1.

A norma dell'art. 31 della legge 6 luglio 1862 n. 680, la Camera di commercio della Colonia Eritrea provvede alle somme occorrenti pel suo funzionamento, imponendo un tassa camerale sulle polizze di carico, nella misura indicata nella tariffa annessa, sulle merci importate od esportate per la via di mare.

Per l'imposizione e l'esazione della tassa camerale si osservano gli articoli seguenti.

Art. 2.

La tassa viene esatta dall'ufficio di dogana all'atto in cui i destinatari o gli espositori ritirano la bolletta di entrata o di uscita delle merci.

Art. 3.

Il pagamento della tassa si effettua mediante applicazione sulle bollette figlie di marche camerali, del corrispondente valore della tassa stessa, da obliterarsi dall'ufficio di dogana.

Le marche camerali sono vendibili presso l'ufficio di dogana e presso la segreteria della Camera.

Art. 4.

Sono esenti dalla tassa camerale le polizze di carico riflettenti merci dirette a pubbliche amministrazioni o dalle amministrazioni stesse spedite e così pure quelle riguardanti persone che già godono delle franchigie doganali.

Sono inoltre esenti le polizze in quanto si riferiscano:

a) a madreperla, pelli crude secche e carbone minerale o vegetale;

b) a calce e pietra di costruzione provenienti dai possedimenti italiani;

c) a bagagli di viaggiatori;

d) a colli in transito o in riesportazione.

Art. 5.

La classificazione dei colli in quanto al numero è fatta dall'ufficio di dogana con riguardo però alle seguenti norme:

a) il pollame conta un collo ogni gabbia e se sono presentati sciolti, contano un collo ogni diecina;

b) il *fardo* si computa per un sol collo;

c) i legnami si computano per un collo ogni venti pezzi, all'infuori dei listelli che si computano e fasci;

d) per le merci alla rinfusa ogni quintale si computo un collo;

e) le frazioni sono valutate per unità.

Art. 6.

Nei primi cinque giorni di ciascun mese, il presidente ed il segretario ritirano i conti dall'ufficio di dogana, incassando l'importo delle marche camerali vendute da quell'ufficio.

Nell'eguale periodo di tempo, i due consiglieri di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento interno della Camera, eseguiranno il controllo della vendita delle marche camerali fatte dalla segreteria della Camera e faranno il controllo della cassa e della gestione.

Art. 7.

Tutte le divergenze che possono insorgere nell'applicazione ed esazione della tassa camerale, tra i commercianti o gli esercenti arti od industrie, coll'ufficio di dogana, saranno inappellabilmente giudicate e risolte dal direttore di dogana.

Art. 8.

Per la visura degli atti della Camera, e per gli atti e le copie da essa rilasciate si riscuoterà un diritto conforme alla tariffa annessa al presente regolamento.

Articolo transitorio.

Fino a quando non si possano mettere in vendita al pubblico le marche camerali, la tassa si esigerà ugualmente dall'ufficio di dogana mediante apposite bollette, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, fornito dalla Camera, e da allegarsi alle bollette doganali di entrata od uscita delle merci.

Tabella per la percezione della tassa sulle polizze di carico delle merci importate od esportate da Massaua.

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	UNITÀ DI MISURA	TASSA
		Lire
CLASSE I.		
Seta (compresi i tessuti misti nei quali la seta entra in misura superiore al 12 °/o)	collo	0.35
CLASSE II.		
Tessuti di cotone, esclusi i greggi	collo	0.25
Tessuti di cotone di qualsiasi specie in oggetti cuciti	id.	
Avorio greggio	dieci chilogrammi	
CLASSE III.		
Tessuti di cotone greggi	collo	0.20
Animali ovini e suini	dieci capi	
CLASSE IV.		
Cotone in bioccoli	balla	0.15
Filati di cotone	id.	
Caffè	quintale	
Tabacco	id.	
CLASSE V.		
Birra	cassa o barile	0.10
Spiriti	ettolitro	
Zucchero, confetti e conserve allo zucchero	quintale	
Pelli, comunque conciate o lavorate	collo	
Buoi, cammelli, cavalli, asini e muli	capo	
Burro e formaggio	quintale	
Vino in fusti o damigiane	fusto o damigiane	
Vino in bottiglie	collo	
CLASSE VI.		
Granaglie	dieci sacchi	0.40
Legumi	id.	
Cruschello (curcurù)	id.	
CLASSE VII.		
Merci non specialmente nominate nelle altre classi e non dichiarate esenti dall'art. 4 del regolamento	collo	0.05

Il Numero **282** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 settembre 1891 n. 611, col quale fu approvato il ruolo organico per il personale dell'Amministrazione dei pesi e delle misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi;

Vista la legge 5 luglio 1894 n. 271, con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1894-95;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° luglio 1894, il ruolo organico per il personale dell'Amministrazione dei pesi e delle misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi, è stabilito in conformità dell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1894.

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

RUOLO ORGANICO *del personale dell' Amministrazione dei pesi e delle misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi.*

GRADI E CLASSI	N. dei posti	Stipendio Annuo individuale	Stipendio Annuo per classe
Ispettori Centrali	2	5,000	10,000
Id. id.	1	4,500	4,500
Verificatori di 1ª classe (*)	9	4,000	36,000
Id. di 2ª id.	18	3,500	63,000
Id. di 3ª id.	37	3,000	111,000
Id. di 4ª id.	52	2,500	130,000
Id. di 5ª id.	32	2,000	64,000
Allievi verificatori	20	1,500	30,000
Commesso	1	1,500	1,500
Bollatori-uscieri	11	1,000	11,000
	183		461,000

(*) Ai verificatori di 1ª classe può essere dato l'incarico di ispettori compartimentali.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

A. BARAZZUOLI.

Il Numero **283** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Reali decreti 1° luglio 1888 n. 5593 e 29 dicembre 1889 n. 6591, concernenti il ruolo organico dell'Economato generale;

Vista la legge 5 luglio 1894 n. 271, colla quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1894-1895;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° luglio 1894, il ruolo organico per il personale dell'Economato generale, è stabilito in conformità dell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1894.

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

RUOLO ORGANICO

per il personale dell' Economato generale.

GRADI E CLASSI	Numero dei posti	STIPENDIO ANNUO	
		individuale	per classe
Controllori di 1ª classe. . .	2	4,000	8,000
id. 2ª id. . . .	1	3,500	3,500
id. 3ª id. . . .	1	3,000	3,000
Magazziniere centrale . . .	1	2,300	2,300
Magazzinieri provinciali. . .	2	1,800	3,600
Totali. . . .	7		20,400

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
A. BARAZZUOLI.

Il Numero 393 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1894 n. 258, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1894-95;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze, che stabilisce il ruolo organico del personale degli Ispettori centrali delle privative, con effetto dal 1° luglio 1894.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

RUOLO ORGANICO

degli Ispettori centrali delle privative.

GRADO	Classe	Numero		STIPENDIO		
		per Classe	per Grado	individuale	complessivo per Classe	Complessivo per Grado
Ispettori centrali delle Privative. . . .	1ª	5	8	6,000	30,000	45,000
Id. id.	2ª	3		5,000	15,000	
		8	8		45,000	45,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

Il Numero 315 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA,

Veduto il Messaggio in data del 16 luglio 1894, col quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Pistoia 1° (Firenze 8°);

Veduti gli articoli 1 della legge 5 maggio 1891 n. 210 e 80 della legge 22 gennaio 1882 n. 593;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Pistoia 1° (Firenze 8°) è convocato pel giorno 12 agosto p. v., affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 19 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto *Il Guardasigilli* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **CCCVIII** *(Parte supplementare), della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 31 ottobre 1888 num.

MMMCXLI, col quale fu approvato lo statuto organico del Collegio convitto « Regina Margherita » in Anagni;

Veduto il regolamento per il Collegio stesso, approvato coll'altro Nostro decreto del 2 luglio 1891 n. CCXCVI;

Veduta la legge del 28 giugno 1894 n. 259, che approva il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1894-95;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel Collegio convitto « Regina Margherita » in Anagni, sono istituiti altri dieci posti gratuiti e venti semigratuiti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1894.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il numero **CCCIX** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge in data 5 luglio 1894 numero 271, con la quale è approvato lo stato di previsione della spesa per il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio durante l'esercizio finanziario 1894-95;

Visto il R. decreto in data del 7 giugno 1894 numero CCLXXXIV (parte supplementare), col quale il Museo commerciale di Torino fu posto sotto la direzione della Camera di commercio di quella città;

Visto il R. decreto in data 4 dicembre 1885 n. 1953, serie 3ª parte (supplementare), che stabilisce il ruolo organico del Museo commerciale suddetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel ruolo organico del Museo commerciale di Torino, approvato col R. decreto 4 dicembre 1885 numero 1953 (serie 3ª), è soppresso, a partire dal 1° luglio 1894, il posto di capo d'ufficio, con lo stipendio di lire 4000 annue.

Il nuovo ruolo organico del Museo commerciale anzidetto comprenderà, a partire dal 1° luglio 1894, i posti seguenti:

Un commesso, con lo stipendio di annue L. 2500;
Un commesso, con lo stipendio di annue L. 1500;
Un inserviente, con lo stipendio di annue L. 900.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1894.

UMBERTO.

BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **CCCX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo del 6 novembre 1893, depositato in atti del notaio dott. Giacomo Chiodi, col quale il dott. Giovanni Battista Trombini disponeva un legato di lire seimila, esente da tassa di successione, in favore della Società di mutuo soccorso ed istruzione fra gli operai gallaratesi di Gallarate;

Veduto il decreto del Tribunale civile di Busto Arsizio, in data 2 marzo 1888, che conferì alla predetta Società la personalità giuridica in base alla legge del 15 aprile 1886 n. 3818;

Veduta la deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Società, del 21 maggio 1894;

Veduta l'istanza presentata in conformità all'accennata deliberazione;

Veduta la legge 5 giugno 1850 n. 1037;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società di mutuo soccorso ed istruzione fra gli operai gallaratesi in Gallarate è autorizzata ad accettare il legato di lire seimila, disposto in favore di essa dal dott. Giovanni Battista Trombini, con testamento olografo del 6 novembre 1893, depositato in atti del notaio Chiodi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1894.

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il N. **CCCXI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 4 giugno 1893, col quale si autorizzò il comune di Lugo ad applicare in detto anno, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di L. 400;

Veduta la deliberazione 9 gennaio 1894 di quel Consiglio comunale con cui si è stabilito di mantenere lo stesso massimo di tassa nell'anno in corso;

Veduta la deliberazione 15 febbraio successivo, della Giunta provinciale amministrativa di Ravenna, che approva quella succitata del comune, riducendo però il massimo a L. 300, riduzione accettata da quel Consiglio comunale con suo atto 31 marzo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Lugo di applicare, nel corrente anno, la tassa di famiglia col limite massimo eccezionale di lire trecento (L. 300).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1894.

UMBERTO

P. BOSELLI

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Num. **CCCXII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 25 agosto 1893, col quale venne autorizzato il comune di Castiglione di Sicilia ad applicare, in detto anno, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire 40;

Veduta la deliberazione del 22 ottobre di quel Consiglio comunale, con cui si è stabilito di continuare ad applicare lo stesso massimo di tassa;

Veduta la deliberazione 26 febbraio 1894 della Giunta provinciale amministrativa di Catania, che approva quella succitata del comune di Castiglione di Sicilia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato che si può concedere al comune la necessaria autorizzazione, limitatamente però all'anno corrente;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Castiglione di Sicilia di mantenere, nel 1894, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire quaranta (L. 40).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **CCCXIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del 19 aprile 1894 del Consiglio comunale di Buonalbergo, con la quale si è stabilito di applicare, nel corrente ed anni successivi, la tassa di famiglia, col limite massimo di lire 300, eccedente quello ordinario fissato dal regolamento della provincia, come gli era stato concesso di mantenere pel solo anno 1891;

Veduta la deliberazione 2 maggio 1894 della Giunta provinciale amministrativa di Benevento, che approva quella succitata del comune di Buonalbergo;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduto l'art. 3 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione si possa concedere al comune, limitatamente però al solo anno in corso;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Buonalbergo di applicare, nel 1894, la tassa di famiglia col limite massimo eccezionale di lire trecento (L. 300).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Num. **CCCXIV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 19 ottobre 1893 e 11 febbraio 1894 del Consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi, con la prima delle quali si è elevato a L. 200 il massimo della tassa di famiglia pel quinquennio 1894-1898, eccedente

quello ordinario fissato dal regolamento della provincia, e con la seconda si è poi limitata l'applicazione della eccedenza al solo anno in corso;

Veduta la deliberazione 6 marzo 1894 della Giunta provinciale amministrativa di Siracusa, che approva quella succitata del comune di Chiaramonte Gulfi;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduto l'art. 4 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Chiaramonte Gulfi di applicare, nel corrente anno 1894, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire duecento (L. 200).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1894.

UMBERTO

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. Calenda di Tavani.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del giorno 28 giugno 1894, circa lo scioglimento del Consiglio comunale di Biancavilla (Catania).*

Sire,

Le condizioni dell'Amministrazione comunale di Biancavilla, quali vennero constatate da un'inchiesta ordinata dalla Prefettura di Catania, sono gravissime ed esigono un pronto rimedio. Mercè numerose inscrizioni illecite nella lista, la rappresentanza comunale ha saputo costituirsi una maggioranza che non è la vera espressione della volontà del paese, ma una maggioranza fittizia, fondata sull'abuso e sul soddisfacimento degli interessi privati in opposizione a quelli del comune. A questo vizio di origine tien dietro la mala amministrazione che condotta con fini partigiani, trascura la riscossione dei crediti del comune verso i propri rappresentanti, sorvola deliberatamente sull'esame dei conti; non provvede, con la voluta energia, alla riscossione delle entrate comunali, contrae mutui, le cui somme vengono poi stornate dal loro scopo; liquida grosse indennità ai rappresentanti del comune per servizi effimeri, non richiama all'adempimento dei propri doveri i propri dipendenti, sicchè, ad esempio, non ha ancora ottenuta la presentazione del conto 1893, che pure doveva essere stata fatta, secondo la legge, fino dal 31 marzo.

Può quindi senza tema asserirsi che tutta l'Amministrazione è rivolta a servire interessi privati ed in questo indirizzo è potentemente spinta dal suo capo che, fra gli altri abusi non si peritò di aumentare di sua autorità il dazio di consumo sul vino mosto e contro il quale venne sporta, da diversi consiglieri comunali, querela per peculato.

Date queste condizioni, io adempio al mio obbligo di proporre alla M. V. lo scioglimento dell'Amministrazione comunale di Biancavilla.

Il Ministro
CRISPI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Biancavilla, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Francesco Gravina, principe di Ramacca, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1894.

UMBERTO.

Crispi.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali tedeschi commentano la pubblicazione nel *Libro azzurro* inglese e nel Giornale ufficiale di Berlino, dei documenti scambiati tra i gabinetti di Berlino, Londra e Bruxelles circa la Convenzione del 12 maggio 1894 tra il Governo inglese e quello del Congo per la delimitazione della sfera di influenza nell'Africa centrale. Ad avviso di questi giornali lo abbandono dell'articolo terzo in seguito alle proteste della Germania costituisce un segnalato trionfo per la diplomazia tedesca.

I giornali stessi hanno parole di simpatia per il Governo inglese che ha riconosciuto il suo torto ed ha dato soddisfazione alla Germania ed esprimono la speranza che le relazioni tra i due paesi saranno sempre intime.

***

Si scrive da Berlino che in una riunione generale di tutti i gruppi del Centro del Parlamento germanico, il deputato Schadler si disse autorizzato a dichiarare che il partito cattolico non poteva contentarsi della risoluzione del Consiglio federale, che consente soltanto il ritorno dei redentoristi in Germania.

La frazione del Centro si propone di ripresentare immediatamente, dopo la riapertura del Reichstag, la mozione concernente i gesuiti e spera, questa volta di riportare una vittoria seria, il governo non potendo fare a meno dei voti del Centro pei suoi progetti d'imposta.

***

La *Montagsrevue* di Vienna del 22 luglio annunzia che il ministro degli esteri, conte Kalnoky, assisterà alla prossima sessione delle Delegazioni, ma che non è escluso che, finita la sessione, egli dia le sue dimissioni. In tal caso il conte

Kalnoky si ritirerebbe in Italia. La sua dimissione sarebbe in relazione col contegno da lui tenuto durante l'ultima crisi ungherese.

***

Una grande festa ebbe luogo il 20 luglio all'*Imperial Institute* di Londra, in commemorazione del 25° anniversario della creazione di comunicazioni telegrafiche sottomarine coll'Oriente. Il Principe di Galles fu invitato a scambiare delle comunicazioni telegrafiche colle cinque parti del mondo, e delle disposizioni furono prese perchè esso potesse ricevere le risposte in 2 minuti e mezzo.

***

Sull'incidente africano tra la Germania ed il Portogallo, si scrive da Berlino:

« Il governatore tedesco dell'Africa orientale conferma l'occupazione di Kionga alle foci del Rosousma, eseguito con soli venti soldati neri. Il ministro plenipotenziario del Portogallo si recò alla cancelleria imperiale per dimostrare che Kionga è possesso portoghese, poichè, nel 1887, i soldati del Portogallo la occuparono cacciandone i zanzibaresi.

« Una protesta formale il Portogallo non la fece ancora. La Germania sostiene che, per il trattato del 1890 con lo Zanzibar, Kionga appartiene alla sfera d'influenza tedesca e che l'occupazione ne era necessaria per impedire il contrabbando ed il commercio di schiavi ».

***

Si telegrafa da Nuova York in data 21 luglio:

La Camera dei rappresentanti ha approvato con 134 voti contro 48, una mozione che modifica la Costituzione nel senso che il Senato dovrà essere eletto dal popolo e non più, come finora, dalle legislature dei varii Stati.

***

I giornali americani annunziano la fine del grande sciopero nelle ferrovie dell'Ovest degli Stati Uniti. Da qualche giorno la situazione è migliorata a segno che il generale Mills ha fatto sapere al colonnello Lemond, segretario di Stato per la guerra, che la presenza delle truppe non era più necessaria in quei distretti, non è guari, minacciati degli scioperanti.

In conseguenza un ordine telegrafico è stato spedito da Washington per far cessare l'occupazione militare. Le truppe sono rimandate nelle loro caserme e le milizie sono rientrate nelle loro case. Presentemente non vi sono che tremila uomini a Chicago per essere pronti ad ogni eventualità ed impedire disordini nell'Ovest.

Quanto a Debs, il promotore principale dello sciopero, esso si trova sempre in carcere non avendo voluto fornire la cauzione di tremila dollari che si esigeva da lui. " Siamo desiderosi di sapere, disse egli ad un giornalista, quale sarà la sorte di una vittima senza denaro e senza influenza. Il nostro desiderio non è quello di essere considerati come martiri, ma vogliamo mantenere il diritto di consigliare agli operai di reagire contro l'avvilimento o l'oppressione. Per mio conto, io preferisco di morire nella mia prigione anzichè rinunziare a questo diritto. „

NOTIZIE VARIE

Nell'Eritrea. — MASSAUA, 6 — In seguito a proposta del governatore, il Ministero ha aumentato sensibilmente il dazio di importazione di alcune merci nella colonia, allo scopo essenzialmente di proteggere l'industria italiana perchè, come è noto a tutti — o dovrebbe esserlo —, le merci importate dall'Italia sono libere da dazio.

Così il cotone, che pagava fino ad ora, secondo l'antica tariffa egiziana, l'8 per cento di dazio, d'ora innanzi pagherà il 15 per cento.

Notate che durante il 1893 fu importato nella colonia per 2,292,500 lire di cotone, in gran parte proveniente dall'India — il rimanente dall'Inghilterra — niente dall'Italia, quantunque gli italiani avessero a loro vantaggio la tassa dell'8 0[0 pagata dagli stranieri e la differenza del cambio sull'oro.

Speriamo che ora si scuotano, che si studino a far tele di cotone a buonissimo mercato, che si adattino alle ricerche del paese e che con tanto loro vantaggio corrispondano alle sollecitudini del governo coloniale, che sarebbe felice di vedere scemare i suoi introiti a beneficio della Madre Patria.

Furono inviati all'Esposizione di Milano tutti i campioni delle merci di facile consumo nella colonia, colla lista dei relativi prezzi affinchè gli industriali facciano loro calcoli e vedano se, dato per essi lo inestimabile vantaggio rispetto alle produzioni straniere, possano misurarsi con esse.

Notiamo che va meravigliosamente aumentando il consumo delle vesti di cotone e di quelle di seta, sia per il rapido crescente benessere delle popolazioni, sia per la sicurezza delle vie del commercio verso l'interno, sia per l'espansione della vita coloniale, non solo verso l'Abissinia, ma eziandio verso il Sudan. E questo smercio non cesserà di certo per l'aumento di dazio perchè l'indigeno non si accorgerà neppure di pagare qualche centesimo di più la *suta*, la coperta, la camicia — e del certo la concorrenza cresciuta sarà sempre prima a mantenere i prezzi a livello.

Tutto l'altipiano veste di cotone e consuma cotone in grandissima quantità, poichè gli Euhei e tutti gli Etiopi in generale, anche per ragione di clima, portano più vesti di noi e ne consumano di più. Tra l'anno 1892 ed il 1893 il cotone ha più che raddoppiato nell'importazione; infatti nel 1892 si è importato per 1,118,000 lire; nel 1893 per 2,292,500 lire e la seta da 113,000 lire è salita a 198,000.

Notiamo che anche la seta paga il 15 0[0 *ad valorem* alla dogana.

Naturalmente i negozianti stranieri, massime sulla piazza di Massaua, fanno il viso dell'arme; ma il Governo della Colonia ha il diritto, anzi il dovere, di pensare e di provvedere prima ai negozianti italiani.

Del resto i Banlani, che hanno in massima parte nelle mani il commercio di importazione del cotone lavorato, vivono qui vita meschinissima, non spendono un soldo a vantaggio della Colonia ed inviano con gelosa avarizia ogni loro guadagno alle case loro nell'India.

E per non uscire dal cotone, mi assicurano che in molti luoghi della Colonia potrebbe essere coltivata a meraviglia la pianta che somministra abiti a tutto il genere umano.

In molte località cresce il cotone selvatico — nel Dembelas, nel Barca, in certi punti del Mensa: e dicono che possa riescire bellissimo là dove si gode doppia stagione di pioggie, quindi nel centro della Colonia, dove il Governatore ha con recente decreto incamerati tutti i beni già appartenenti in feudo al convento di Bigen.

In quel territorio, largo da 20 a 30 chilometri e lungo circa 60 chilometri, come dice il cap. Fornaca in un suo bell'articolo sull'Africa italiana, vi è campo a molte libere colture per liberi coloni — caffè, agrumi, tabacco, olivo — e fra questi anche al cotone.

Due comode strade, che saranno presto rotabili, fanno comunicare l'interno della regione con Massaua.

Perchè non si chiedono colà delle concessioni e con un poco di capitale non si fanno esperimenti? Il cotone troverebbe smercio nella Colonia stessa e nell'interno dell'Africa perchè in molti luoghi donne ed uomini tessono a mano le loro vesti, e preferiscono il cotone coltivato al cotone selvaggio, corto, rozzo, difficile al lavoro.

È necessario che i coloni italiani si diano a colture di generi commerciali retributivi: il grano e la dura li sanno coltivare gli indigeni. Senza prodotti commerciali non si potrà mai sciogliere la questione economica della colonizzazione nell'Eritrea.

Ma nessuno venga qui senza danaro.

L'intelligenza, lo zelo, l'operosità non bastano — e la Colonia non

può mantenere nessuno. Il sistema di distribuire la pappa cotta, come si pratica pei contadini di Godofelassi, coi denari del Governo — deve cessare, perchè non è giusto verso i contribuenti della madre patria, non è giusto verso gli immigranti nella Colonia.

È necessario dissipare le illusioni; qui trova modo di vivere e di guadagnare soltanto colui che viene con un gruzzolo in tasca e con un po' di ardimento nel cuore.

Il gruzzolo se lo procuri a prestito perchè potrà facilmente restituirlo quando lavori assiduamente, sia economo e sappia trarre profitto dal terreno.

(Dalla *Riforma*).

La guerra alla tubercolosi. — Tra i flagelli dell'umanità compete senza dubbio un triste posto d'onore alla tubercolosi. Forse nessuna malattia miete ogni anno tante vittime; e la crudele caratteristica di questo morbo si è di sceglierle nell'età migliore, in quel periodo durante il quale l'uomo è meglio atto al lavoro.

Le cifre sono addirittura impressionanti. In Germania muoiono di tisi ogni anno circa 180,000 persone; in Austria-Ungheria la mortalità dovuta alla tubercolosi è ancora maggiore. Il solo ospitale di Vienna alberga di continuo un minimo di 1200 tisici, dei quali una metà muore. E l'altra metà? L'altra metà viene licenziata, è vero, dall'ospedale, ma per andare a morire altrove. Di guarigioni non si hanno che casi sporadici, del tutto insignificanti.

La guerra che la medicina muove alla tubercolosi segna una serie di disfatte; ma questi risultati negativi sono in buona parte da ascriversi alla difficoltà di stabilire quelle circostanze, che possono contribuire alla guarigione di questa fierissima malattia.

Bollinger e altri scienziati hanno trovato in molti cadaveri traccie di tubercolosi, ch'era guarita da sè o che nemmeno aveva potuto dichiararsi quale malattia manifesta. E' una prova che l'organismo tende a combattere l'effetto pernicioso dei bacilli della tubercolosi; bisogna dunque aiutare l'organismo in questa sua tendenza. La scienza nuova suggerisce all'uopo due mezzi molto semplici, ma non sempre facili a procurarsi: aria pura ossigenata e buon nutrimento.

Gli inglesi, uomini pratici, compresero da molto tempo che mettendo i tisici in istabilimenti esclusivamente destinati alla cura di questa malattia, si ritrarrebbe il vantaggio di poterli curar meglio e di evitare il pericolo del contagio. E già nel 1814 sorse il primo ospedale di tal genere; ma erano sempre ospedali e di aria buona, nell'interno delle città, non si poteva parlare.

Bisognava dunque trovar di meglio. Ed anche questa volta fu l'Inghilterra a dar l'esempio.

Sulla costa meridionale dell'isola Wight, celebre per il suo clima mite, sorge in mezzo ad un vasto parco un gruppo di edifici. E' l'ospedale Reale Nazionale per la cura della tubercolosi secondo il sistema della segregazione.

Niente camerate con molti letti. Ogni malato ha la sua stanza. Il parco offre una bellissima passeggiata; chi non può passeggiare ha a disposizione un'immensa terrazza attigua alle stanze da letto. Quando fa cattivo tempo c'è una vastissima veranda ben ventilata e chiusa con invetriate, che offre buona aria e luce. Ogni 4 o 6 persone hanno una specie di salotto; tutte le stanze sono bene ammobigliate e offrono ogni comodità. Vi sono passatempi d'ogni genere: libri e giornali, bigliardo, scacchi, *croquet* e altri giuochi. La cura della tubercolosi richiede che i malati non cadano in braccio alla malinconia; e nel sanatorio dell'isola Wight è largamente provveduto all'uopo.

Dal '68 al '91 ben undicimila persone furono ricoverate nello stabilimento; molte ne uscirono guarite, moltissime riacquistarono almeno la possibilità di lavorare per una serie d'anni.

Nel sanatorio di Wight si paga una miseria: 10 scellini per settimana, tutto compreso. La beneficenza inglese sovvenne largamente questo Istituto. Mistress Hamilton lasciò un legato di 17,000 sterline, un altro legato ne portò 63,000.

La regina Vittoria diede 215 sterline, la famiglia Rothschild ne donò 2200, William Leaf 3900, la Banca Orientale 1500 e via via un'infinità di grosse oblazioni. Le Società dei mestieri londinesi contribuirono con somme notevoli: gli orefici 600 sterline, i tessitori 500, i salumai 1000, i negozianti di manifatture 1700; quattro Compagnie ferroviarie diedero assieme 6000 sterline.

Gli altri Stati seguono l'Inghilterra assai da lontano. Qualcosa hanno fatto in questo rapporto la Francia e l'America del Nord; la Germania ha istituito alcuni sanatori di minore importanza. A Vienna si è costituita all'uopo una società, che raccolse già 320,000 fiorini, e fra breve imprenderà l'istituzione d'un grande sanatorio per tisici in un punto adatto dei dintorni.

L'utilità di questi istituti è evidente anche dal punto di vista di alleggerire gli altri ospizi, di solito troppo ingombri. E questi sanatori della tubercolosi sono destinati di più a divenire palestre utilissime della scienza, dove la quantità dei casi offrirà il mezzo di far progredire, con l'osservazione e con gli esperimenti, la terapia di questo morbo funesto.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

FEZ, 24. — Il Sultano Abdel Aziz ha fatto la sua entrata trionfale nella capitale, accompagnato dalle notabilità dell'Impero e seguito dai ministri e dalle truppe. Egli fu accolto dalla popolazione con acclamazioni.

PARIGI, 24. — Don Jaime di Borbone che soggiornava sulla frontiera di Spagna, è partito, iersera, da Saint-Jean-de-Luz, diretto a Venezia.

ATENE, 24. — Un'imbarcazione che recava il maestro di cerimonie di Corte, Boudouris, sua moglie ed il segretario e l'intendente del principe ereditario di Grecia, si capovolse nella baia di Falera.

L'intendente si è salvato; gli altri annegarono.

LONDRA, 24. — Lo Czarevich è partito, nella scorsa notte, a bordo del *yacht Polar Stern*.

CANEA, 24. — È qui giunta la prima divisione della squadra permanente italiana, composta delle RR. navi *Lepanto*, *Stromboli*, *Lombardia*, *Euridice* ed *Iride*.

ADRIANOPOLI, 24. — Il colera è ufficialmente constatato.

PARIGI, 24. — *Camera dei Deputati*. — Seduta antimeridiana. — Si riprende la discussione del progetto contro le mene degli anarchici.

Si respingono tutti gli articoli addizionali all'articolo terzo, il quale viene definitivamente approvato.

I socialisti sollevano un vivo incidente rimproverando al Governo di subire l'influenza del Presidente Casimir Périer.

L'articolo secondo, riservato ieri, è approvato, con 304 voti contro 193.

La discussione è continuata nella seduta del pomeriggio.

SHANGHAI, 24. — Un dispaccio da Nagasaki annunzia che le truppe della Corea, incitate dal residente chinese, attaccarono la guarnigione giapponese di Seoul, ma furono battute.

Un ulteriore dispaccio annunzia che un incrociatore giapponese affondò un trasporto chinese.

Si ha da Chemulpo in data del 23 corrente: Il Governo della Corea obbedendo ai consigli della China, ha ritirato le promesse di riforme fatte al Giappone.

PARIGI, 24. — *Camera dei deputati*. — (*Continuazione*). — Continua la discussione del progetto contro gli anarchici.

Dopo breve dibattito, respinti due emendamenti, si approva con 325 voti contro 131, l'articolo 4° che sottopone i condannati in virtù della presente legge e in virtù della legge del 1893, sull'associazione di malfattori e sulla detenzione illegittima di esplodenti, alla prigione individuale senza che possa risultarne riduzione di pena.

Si discute poscia l'art. 5° che lascia alle Corti di Assise ed ai Tribunali la facoltà d'interdire completamente od in parte la pubblicazione dei resoconti dei processi contro gli anarchici.

Il ministro Guérin, rispondendo ad osservazioni di Denecheau, dichiara che i giornali francesi ed i Tribunali francesi soltanto sono colpiti da tale disposizione.

La pubblicazione dei resoconti dei processi contro anarchici, davanti a Tribunali stranieri, non cadrà sotto le sanzioni della legge in discussione.

VENEZIA, 24. — Il Kedive d'Egitto è qui arrivato nel pomeriggio.

MASSAUA, 24. — Un telegramma da Cassala, in data di ieri, riferisce che il generale Baratieri è partito col grosso delle truppe per rientrare a Keren ed a Massaua, e conta essere il 27 corrente ad Agordat.

A Cassala rimane una guarnigione con artiglieria, ed abbondanti provviste di viveri e munizioni, in posizione fortificata.

MASSA, 24. — Il Consiglio comunale, adunatosi oggi per affari straordinari, telegrafò prima di sciogliersi al presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Crispi, esprimendogli i suoi sentimenti di orgoglio per il nuovo trionfo delle nostre valorose truppe a Cassala e facendo voti caldissimi perchè continui lungamente l'opera patriottica dell'on. Crispi, sempre ispirata a tenere alto il prestigio ed il decoro d'Italia.

PARIGI, 24. — *Camera dei deputati.* — (*Continuazione*). — Prosegue la discussione del progetto contro le mene degli anarchici.

Il Presidente del Consiglio, Dupuy, rispondendo ad una interrogazione di Lockroy, dichiara che i giornali stranieri, i quali riproducessero i resoconti dei processi contro anarchici, discussi davanti ai Tribunali francesi, potrebbero essere proibiti in Francia.

Soggiunge che, in mancanza di tipografi e di gerenti, si procederebbe contro i venditori ed i detentori di tali giornali. (Esclamazioni all'Estrema Sinistra).

Lockroy accusa il Governo di avere intenzione di terrorizzare la stampa estera.

Denoix chiede perchè la stampa estera godrebbe di un privilegio. (Grida partono dalle tribune a Sinistra - Lunghi applausi).

Il vice presidente de Mahy, che presiede la seduta, fa sgombrare le tribune della stampa.

Ne nasce un vivo tumulto.

Parecchi giornalisti si rifiutano di uscire e vengono espulsi colla forza.

Dopo la sospensione della seduta per mezz'ora, i giornalisti sono ammessi a rioccupare le tribune, ma un gran numero di essi vi si rifiutano e si sparpagliano nei corridoi, commentando animatamente il provvedimento a loro carico.

Dopo respinti numerosi emendamenti e dopo una discussione meno tempestosa della precedente, si approva il primo paragrafo dell'articolo quinto, che autorizza le Corti d'Assise ed i Tribunali a proibire completamente o parzialmente i resoconti dei processi sui fatti che hanno carattere anarchico.

Il seguito della discussione è rinviato a domattina.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 24 luglio 1894

Il barometro è ridotto al zero. L' altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì 762 8
Umidità relativa a mezzodì 20
Vento a mezzodì . . . . . . NNW debole.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado . . . . { Massimo 36.°0. / Minimo 20.°5.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 24 luglio 1894.

In Europa pressione alquanto elevata al Nord delle Isole Britanniche e sulla Russia meridionale; minima a 758 mm. sulla costa occidentale della Francia, Irlanda settentrionale 767, Kiew 764.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto salito; cielo sereno; maestro fresco nella penisola salentina; temperatura molto elevata.

Stamane: cielo sereno dovunque; venti specialmente settentrionali; freschi nella penisola salentina; deboli o calma, in generale altrove; barometro a 762 mm lungo la costa ionica, intorno a 763 mm. altrove.

Mare mosso o agitato nel canale d'Otranto.

Probabilità: venti deboli vari; cielo sereno; temperatura molto elevata.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 24 luglio 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	calmo	—	21 3
Genova	sereno	calmo	29 5	21 7
Massa Carrara	sereno	calmo	29 2	21 7
Cuneo	sereno	—	30 0	20 0
Torino	sereno	—	30 0	22 4
Alessandria	sereno	—	32 3	19 9
Novara	sereno	—	33 8	20 5
Domodossola	sereno	—	29 8	17 4
Pavia	sereno	—	31 6	17 5
Milano	sereno	—	34 1	20 6
Sondrio	sereno	—	29 5	15 2
Bergamo	sereno	—	30 0	22 0
Brescia	sereno	—	32 6	21 0
Cremona	sereno	—	35 2	20 8
Mantova	sereno	—	32 0	20 0
Verona	sereno	—	31 8	22 5
Belluno	sereno	—	30 2	17 4
Udine	sereno	—	33 4	20 8
Treviso	sereno	—	33 5	22 4
Venezia	sereno	—	31 5	22 7
Padova	sereno	—	30 8	20 4
Rovigo	sereno	—	32 1	19 3
Piacenza	sereno	—	31 7	19 8
Parma	sereno	—	33 5	22 1
Reggio Emilia	sereno	—	33 1	18 7
Modena	sereno	—	32 2	20 7
Ferrara	caligine	—	32 7	20 2
Bologna	sereno	—	31 1	21 7
Ravenna	sereno	—	34 0	16 0
Forlì	sereno	—	31 9	20 2
Pesaro	sereno	calmo	29 0	18 3
Ancona	sereno	calmo	31 6	23 5
Urbino	sereno	—	29 8	18 7
Macerata	sereno	—	31 0	23 4
Ascoli Piceno	sereno	—	31 0	21 8
Perugia	sereno	—	33 2	21 6
Camerino	sereno	—	29 0	19 2
Pisa	sereno	—	35 6	15 6
Livorno	sereno	calmo	32 6	19 8
Firenze	sereno	—	35 0	19 7
Arezzo	sereno	—	31 3	19 5
Siena	sereno	—	32 8	20 2
Grosseto	1/4 coperto	—	32 4	30 0
Roma	sereno	—	31 2	20 5
Teramo	sereno	—	34 2	23 4
Chieti	sereno	—	29 0	22 4
Aquila	sereno	—	31 1	16 5
Agnone	sereno	—	28 3	18 0
Foggia	sereno	—	33 0	20 5
Bari	sereno	calmo	27 2	20 8
Lecce	sereno	—	29 7	21 5
Caserta	sereno	—	35 1	22 3
Napoli	sereno	calmo	31 4	21 7
Benevento	sereno	—	35 0	19 1
Avellino	sereno	—	31 8	15 2
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	29 8	18 4
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	30 7	19 6
Reggio Calabria	sereno	mosso	29 4	21 5
Trapani	sereno	calmo	27 5	21 9
Palermo	sereno	calmo	30 7	18 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	30 0	22 0
Caltanissetta	sereno	—	32 0	21 0
Messina	sereno	legg. mosso	31 3	24 8
Catania	sereno	calmo	30 7	21 6
Siracusa	sereno	legg. mosso	31 9	23 8
Cagliari	sereno	legg. mosso	28 5	22 5
Sassari	sereno	—	33 4	22 5

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 24 luglio 1894.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali	
1 luglio 94	—	—	RENDITA 5 0/0 1ª grida		— —	86,35 37 1/2 45		— —	1)
»	—	—	RENDITA 5 0/0 2ª grida	83,45 50 55	86 51 1/2			— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)	86 67 1/2 75	— —			— —	
1 aprile 94	—	—	detta 3 0/0 1ª grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0/0 2ª grida		— —			55 20	
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			94 —	
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			86 —	
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0/0		— —			95 25	
1 giugno 94	—	—	» Rothschild		— —			106 40	
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.				
1 luglio 94	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0/0		— —			— —	2)
1 aprile 94	500	500	dette 4 0/0 1ª Emissione		— —			415 —	
»	500	500	dette 4 0/0 2ª a 8ª Emissione		— —			405 —	
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0/0		— —			497 —	
1 aprile 94	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	390	390			— —	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			474 —	
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			470 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —	
»	500	500	» » » Opere di S. Paolo 5 0/0		— —			— —	
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate						
1 luglio 94	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			590 —	3)
»	500	500	» » Mediterranee		— —			427 —	4)
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
1 aprile 94	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —	
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse						
1 gennaio 94	1000	700	Az.i Banca Nazionale		— —			755 —	
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —	
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —			40 —	
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			130 —	
1 gennaio 89	333	333	» » Tiberina		— —			45 —	
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			55 —	
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			127 —	
1 gennaio 93	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 aprile 94	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			695 —	
1 luglio 94	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1018 —	5)
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			105 —	
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			33 —	
1 gennaio 94	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			72 —	
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —	
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			260 —	
5 aprile 94	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			144 —	
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —	
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			227 —	
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			55 —	
1 gennaio 92	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			190 —	6)
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			10 —	
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			110 —	
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			22 —	
»	250	250	» » di Credito e d'Industria Edilizia		— —			— —	

1) ex coup 2,17 — 2) ex coup L. 12,50 — 3) ex coup L. 20,50 — 4) ex coup L. 12,50 — 5) ex coup L. 12,50 — 6) ex coup L. 4,—.

GODIMENTO	nominale	versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			66 —
»	250	125	» » - Vita		— —			208 —
			Obbligazioni diverse					
1 luglio 94	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89.		— —			265 — 1)
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).		— —			— —
»	500	500	» Strada Ferrate del Tirreno		— —			420 —
1 aprile 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			270 —
»	250	250	» » » 4 0[0		— —			111 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			504 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 aprile 94	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro)		— —			170 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 aprile 94	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		— —			—

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di: Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2 ½	Francia	90 giorni	— —	111 17 ½	— —	— —	— —	— —	—
	Parigi	Chèque	— —	111 80	112 —	111 90 80	111 90	— —	111 85
2	Londra	90 giorni	— —	28 98 ½	28 01	— —	— —	— —	—
	»	Chèque	28 13	— —	— —	28 16 12	28 18	— —	28 14
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
	Germania	Chèque	— —	— —	— —	138 —	138 05	— —	137 90

Risposta dei premi . . 28 luglio

Prezzi di Compensazione. 28 »

Compensazione . . . 30 luglio

Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1894

Rendita 5 %	87 40
detta 3 %	53 50
Prestito Rothschild 5 %	105 —
Obb[i]. Città di Roma 4 %	410 —
» Cred. Fond. S. Spirito	380 —
» » » B. Nazion.	474 —
» » » »	470 —
Az[i]. Ferr[e]. Meridionali	600 —
» » Mediterranee	442 —
» Banca Nazionale	780 —
» » Romana	400 —
» » Generale	40 —
» Banco di Roma	140 —
» Banca Tiberina	15 —
» Soc. Industriale	55 —
» » Cred. Mobiliare	132 —
» » Gas	695 —
» » Acqua Marcia	1020 —
» » Condotte d'acqua	104 —
» » Gen. Illuminazione	275 —
Az[i]. Soc. Tramway Omnibus.	140 —
» » Molini Mag. Gen.	80 —
» » Immobiliare	35 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antimonio	140 —
» » Mat. Laterizi	30 —
» » Navig. Gen. Ital.	227 —
» » Metallurgica Ital.	55 —
» » Piccola Borsa	194 —
» » Caoutchouc	10 —
» » An. Piem. di Elettr.	110 —
» » Risanamento	24 —
» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» » Fondiaria Incendio.	63 —
» » » Vita	202 —
» Ferr. Sarde	265 —
Obb[i]. Soc. Immob. 5 %	270 —
» » » 4 %	111 —
» » Ferroviarie	273 —
» Ferr. Napoli-Ottajano	170 —
» » del Tirreno	420 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

23 luglio 1894.

Consolidato 5 % . . . . L. 86 241

Consolidato 5 % senza la cedola del semes. in corso. » 84 071

Consolidato 3 %, nominale . . . . » 53 425

Consolidato 3 % senza cedola, nominale . . . . » 52 125

Il Vice Presidente, ff. di Presidente
R. TITTONI.

1) ex coup L 6,33

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* Tommaso Raffaele.